

Decreto federale concernente la concessione di un credito quadro per la continuazione dell'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto monetario, DAM)

dell'11 marzo 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2004² sull'aiuto monetario (LAMO);

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LAMO è stanziato un credito quadro di 10 miliardi di franchi.

² I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

³ Il Consiglio federale riferisce annualmente sull'utilizzazione dei fondi stanziati.

Art. 2

Con l'entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il decreto del 18 marzo 2004⁴ sull'aiuto monetario, prorogato il 27 maggio 2009⁵.

Art. 3

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.

² Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 1 RS **101**
- 2 RS **941.13**
- 3 FF **2012** 6429
- 4 FF **2004** 4409
- 5 FF **2009** 4169

Consiglio nazionale, 6 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 11 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Conformemente al suo articolo 3 capoverso 2, il presente decreto federale entra in vigore il 16 aprile 2013.

16 aprile 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova